

# [Circolare n°253/C/2023: Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti \(RENTRI\) - Decreto 4 aprile 2023, n°59 \(G.U. n°126 del 31/5/2023\).](#)

6 Giugno 2023

Informiamo le Imprese aderenti della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 4 Aprile 2023, n°59 recante "**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi del D.L. 3 aprile 2016, n°152**".

Il **RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti)** è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.

Il **RENTRI** viene gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ed è suddiviso in due sezioni:

- La **Sezione dell'Anagrafica** degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- La **Sezione della Tracciabilità**, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

I soggetti obbligati ad iscriversi al **RENTRI** sono i seguenti:

- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Le iscrizioni al sistema saranno scaglionate e comprese in un periodo che va **dai 18 ai 30 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento (art.13), a seconda delle dimensioni delle aziende.

In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative nel breve tempo, dove verranno illustrate le modalità di accreditamento alla piattaforma e dei nuovi modelli di registro carico e scarico dei formulari introdotti dal presente decreto, riportiamo in allegato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto.

**Allegati**

[Circolare\\_n°253\\_C\\_2023](#)

[Apri](#)  
GURI\_126\_2023  
[Apri](#)